

CIRCOLARE n. 19 del 22 gennaio 2025

Prot. n. 48 SC/mr

**OGGETTO: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di oggi, 22 gennaio 2025, il Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il provvedimento, direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri a partire dall'agosto del 2026, prevede nuove misure che riguardano l'intero ciclo vita degli imballaggi, con un impatto significativo sul settore dei Pubblici Esercizi. Tra le novità più rilevanti, si segnalano:

- a partire dal 1° gennaio 2030, **divieto di utilizzare determinati tipi di imballaggi in plastica monouso**. Tra questi figurano gli imballaggi per i cibi e le bevande consumati in bar e ristoranti (ad esempio vassoi, piatti, bicchieri monouso, ecc.) e imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, ecc. (escluso gli imballaggi da asporto);
- a partire dal 1° gennaio 2030, garantire che almeno il 10% degli imballaggi delle bevande alcoliche e analcoliche siano in **formato riutilizzabile**;
- entro il 12 febbraio 2027 adottare un sistema che permetta ai clienti di poter utilizzare, per alimenti pronti e bevande da asporto, un **proprio contenitore**, a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelli praticati nel caso di utilizzo di imballaggio monouso;
- entro il 12 febbraio 2028 obbligo di offrire ai clienti la possibilità di utilizzare, per alimenti e bevande da asporto, **imballaggi riutilizzabili**, a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelli praticati nel caso di utilizzo di imballaggio monouso

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di oggi, 22 gennaio 2025, il [Regolamento 2025/40](#) che introduce nuove norme in materia di imballaggi, con un impatto significativo sul settore dei Pubblici Esercizi. Il provvedimento, che entrerà in vigore l'11 febbraio p.v e si applicherà a partire dal 12 agosto 2026, contiene prescrizioni che potranno influenzare i diversi modelli aziendali attualmente presenti in Italia, incidendo in maniera diretta sull'utilizzo di determinate tipologie di imballaggi per alimenti e bevande e di imballaggi in plastica monouso.

Il Regolamento si inserisce all'interno di un ampio quadro normativo europeo nel quale si collegano tematiche ambientali, sociali ed economiche, e nello specifico, nel contesto del [Green Deal europeo](#) e del [Piano d'azione per l'economia circolare](#), ed ha come obiettivo quello di rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi, adottare misure concrete per ridurre i relativi rifiuti e sostenere sistemi di riutilizzo e di riciclabilità, nonché superare definitivamente l'utilizzo di imballaggi in plastica monouso.

Durante l'intera procedura legislativa, la Federazione ha interloquuto con le principali istituzioni europee coinvolte nella cruciale fase di negoziazione tra Commissione, Parlamento e Consiglio, per condividere le proprie valutazioni e segnalare le criticità esistenti, anche tramite il coordinamento con Hotrec, l'Associazione Europea cui FIPE aderisce e che riunisce altre 46 associazioni nazionali in 36 Paesi.

La Federazione ha infatti evidenziato la necessità di garantire una reale coesistenza tra sistemi di riutilizzo e riciclo e più in generale, l'attenzione a non porre in essere, nei confronti degli operatori economici della ristorazione, obblighi esorbitanti e sproporzionati rispetto agli obiettivi della normativa. Va segnalato, in particolare, che durante i negoziati era stato proposto, da parte del Parlamento europeo, un emendamento in base al quale bar e ristoranti avrebbero dovuto, in via obbligatoria, offrire acqua del rubinetto ai clienti gratuitamente o a basso costo. Anche grazie all'intervento di FIPE, il testo è stato poi modificato, e prevede ora solamente che gli Stati membri incentivino bar e ristoranti ad offrire acqua di rubinetto a titolo gratuito o a basso costo, eliminando ogni forma di obbligatorietà.

I soggetti destinatari della normativa sono diverse tipologie di operatori economici (*fabbricante, fornitore, importatore, distributore, rappresentante autorizzato, distributore finale e fornitore di servizi di logistica*) tra cui rientrano i Pubblici Esercizi che forniscono:

- imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali;
- imballaggi di plastica monouso contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero (ad eccezione degli imballaggi forniti per l'asporto);
- imballaggi per bevande alcoliche e analcoliche in virtù dell'obbligo di prevedere, a partire dal 2030, che almeno il 10% di tali imballaggi siano in formato riutilizzabile;
- imballaggi per alimenti pronti e bevande da asporto (con riferimento all'obbligo di permettere l'utilizzo di contenitori ricaricabili entro il 12 febbraio 2027 e di fornire contenitori riutilizzabili entro il 12 febbraio 2028).

Il provvedimento sarà direttamente applicabile a partire dall'11 agosto 2026, ma le disposizioni di maggior rilievo per i Pubblici Esercizi avranno applicazione dal 1° gennaio 2030. Il testo del Regolamento si compone di 13 capi e 71 articoli, così suddivisi:

Cap. I *Disposizioni generali* (Art. 1-4)

Cap. II *Prescrizioni di sostenibilità* (Art. 5-11)

Cap. III *Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione* (Art. 12-14)

Cap. IV *Obblighi generali* (Art. 15-23)

Cap. V *Obblighi degli operatori economici di ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi* (Art.24-33)

Cap. VI *Borse di plastica* (Art. 34)

Cap. VII *Conformità dell'imballaggio* (Art. 35-39)

Cap. VIII *Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio* (Art. 40- 57)

Cap. IX *Procedure di salvaguardia* (Art. 58-62)

Cap. X *Appalti pubblici verdi* (Art. 63)

Cap. XI *Delega di potere e procedura di comitato* (Art. 64-65)

Cap. XII *Modifiche* (Art. 66-67)

Cap. XIII *Disposizioni finali* (Art. 68-71)


Rinviando per ulteriori dettagli alla lettura della scheda tecnica in allegato, relativa alle principali norme che interessano i Pubblici Esercizi, si raccomanda particolare attenzione per l'articolo 25, che prevede il divieto di utilizzare determinati tipi di imballaggi in plastica monouso all'interno dei locali dal 1° gennaio 2030 (es. vassoi, piatti, bicchieri monouso, ecc.) e per gli obblighi previsti dagli articoli 32 e 33 per cibi e bevande da asporto, ossia dare ai clienti la possibilità di utilizzare i propri contenitori ricaricabili (entro il 12 febbraio 2027) e prevedere l'offerta di prodotti contenuti in imballaggi riutilizzabili (entro il 12 febbraio 2028) a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelli praticati nel caso di utilizzo di imballaggio monouso.

La Federazione continuerà ad aggiornare i soci rispetto all'applicazione del Regolamento in oggetto riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti e gli uffici, come di consueto, restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



#### Allegato 1

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare Fipe n. 82/2024 Circolare Fipe n. 64/2024	<a href="#">Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)</a>	Packaging; imballaggi; rifiuti; economia circolare; green deal